



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Inquadramento fiscale delle officine elettriche

Casi particolari recentemente riscontrati


Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ufficio locale ADM Friuli Venezia Giulia 2 UDINE

Concetti base di accisa sull'energia elettrica



- Energia elettrica (corrente continua, alternata, trifase, tensione, kW, kWh)
- Elettrotecnica: avvolgimento, trasformatore, motore, generatore
- Accisa sull'energia elettrica (Artt. 52-60 tua): fornitura/autoprod
- Casi non sottoposizione ad accisa su e.e. (Art.52 comma 2 tua)
- Casi esenzione da accisa su e.e. (Art.52 comma 3 tua)
- Soggetto obbligato al pagamento dell'accisa su e.e. (Art. 53 tua)
- Incombenze del soggetto obbligato (Art. 55 tua)
- Semplificazione degli adempimenti per alcuni soggetti obbligati (Art.56 tua e Art. 56bis tua)
- Definizione di officina elettrica (Art.54 tua)

Officine elettriche di acquisto e produzione, di autoproduzione, di acquisto



Officina elettrica di acquisto e produzione, di cessione totale

... in attesa del decreto regolamentare di cui all'Art. 56ter tua



SOTTOSEZIONE DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26.1 **Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro**

26.11 Fabbricazione di vetro piano

26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.13 Fabbricazione di vetro cavo

26.14 Fabbricazione di fibre di vetro

26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

26.2 **Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari**

26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici

26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.3 **Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti**

26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.4 **Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta**

26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta

26.5 **Produzione di cemento, calce, gesso**

26.51 Produzione di cemento

26.52 Produzione di calce

26.53 Produzione di gesso 26.6 **Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso**

26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

26.64 Produzione di malta

26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.7 **Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia**

26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia

26.8 **Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi**

26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi

26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

- D.L.vo 26 ottobre 1995 n. 504 (testo unico sulle accise) e sue successive modifiche e integrazioni
- Circolare 17/D del 28/05/2007 contenente disposizioni di applicazione del D.L.vo 02/02/2007 n. 26
- Nota prot. 4436 del 24/07/2007 contenente precisazioni alla Circolare 17/D/2007
- Circolare 37/D del 28/12/2007 contenente ulteriori precisazioni alla Circolare 17/D/2007
- Circolare 32/D del 05/08/2008 contenente precisazioni alla 37/D/2007

- Nota prot. 142593 RU del 26/01/2018 relativa all'attività di trattamento e rivestimento dei metalli

- Punto 1.3 Circolare 37/D/2007: Linee guida per l'individuazione dei consumi esclusi dalla tassazione: ... lavorazioni senza le quali il processo stesso **non può essere attuato** ... operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio ... Inoltre, sono, in generale, da escludere ... ai magazzini per lo stoccaggio delle materie prime, dei **semilavorati** e dei prodotti finiti e alle attività afferenti alla commercializzazione del prodotto finito
- Punto 1.5 Circolare 37/D/2007: distinguere i consumi non tassati rispetto al consumo globale dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate. ... rimangono soggetti a tassazione ... i consumi degli impianti di **aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque**
- Nota prot. 142593 RU del 26/01/2018: ... tecniche che sotto l'influenza del calore provocano cambiamenti chimici e dello **stato cristallino** del metallo

Quantificazione consumi da assoggettare in presenza di parziale uso di processo elettrolitico/mineralogico/metallurgico


1. Contatori su usi non sottoposti

2. Atto di convenzione per canone annuo di abbonamento

3. Contatori su usi da assoggettare


2. Atto di convenzione per canone annuo di abbonamento

(Quantitativo fisso, **non** percentuale di acquisto)




Officine elettriche di acquisto e produzione con consumi in parte non sottoposti e con impedimenti tecnici all'applicazione di contatori

Soluzione adottabile: ipotesi concordata che tutto l'autoconsumo sia destinato solo al processo + atto di convenzione per canone + dichiarazione per i soli autoconsumi con compilazione dei quadri esenti L (non J)




1. Contatori su usi non sottoposti

(3. Contatori su usi da assoggettare)



Soluzione adottabile:
dichiarazione con
definizione concordata
delle modalità di
ripartizione dei
consumi misurati



Officine elettriche di acquisto e produzione da fonte rinnovabile con consumi in parte non sottoposti misurati separatamente - Quantificazione consumi esenti, consumi non sottoposti e consumi assoggettati

L'Art. 52 comma 1 del Decreto Legislativo 504/1995 stabilisce che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote previste, al momento del consumo.

L'Art. 52 comma 2 lettere e) f) del medesimo Decreto stabiliscono, però, che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.

L'art. 52 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto stabilisce, inoltre, che è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.


L'art. 52 comma 3 lettera b) del medesimo Decreto stabilisce, altresì, che è esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, *e consumata per uso proprio*.

Officine elettriche di acquisto e produzione da fonte rinnovabile con consumi in parte non sottoposti misurati separatamente - Quantificazione consumi esenti, consumi non sottoposti e consumi assoggettati

1.come suddividere i consumi senza poter marcare la fonte dell'energia consumata?

2.stabilire una base temporale: quarto d'ora/mese/anno in base alla tipologia di produzione (fv, idroelettrico, ...)

3.ideare formule di suddivisione che proteggano dai casi limite: fonte rinnovabile spenta, processo fermo e fabbrica aperta, fabbrica chiusa e utenze di supporto



Officine elettriche di acquisto e produzione da fonte rinnovabile con consumi in parte non sottoposti misurati separatamente - Quantificazione consumi esenti, consumi non sottoposti e consumi assoggettati

$$EE_{\text{consumata}} = EE_{\text{prelevata}} + EE_{\text{prodottaFV}} - EE_{\text{ceduta}}$$

$$EE_{\text{assoggettati}} = \frac{(EE_{\text{consumata}} - EE_{\text{non sottoposta}})}{EE_{\text{consumata}}} \times EE_{\text{prelevata}}$$

$$EE_{\text{esente FV}} = \frac{(EE_{\text{consumata}} - EE_{\text{non sottoposta}})}{EE_{\text{consumata}}} \times (EE_{\text{consumata}} - EE_{\text{prelevata}})$$

Officine elettriche di acquisto e produzione in parte da fonte rinnovabile e in parte da fonte fossile

Quantificazione consumi esenti e consumi assoggettati

$$EE_{\text{prodotta}} = EE_{\text{prodottaFOSSILE}} + EE_{\text{prodottaRINNOVABILE}}$$

$$EE_{\text{assoggettati}} = \frac{EE_{\text{prodottaFOSSILE}}}{EE_{\text{prodotta}}} \times (EE_{\text{prodotta}} - EE_{\text{ceduta in rete}})$$

$$EE_{\text{esente}} = \frac{EE_{\text{prodottaRINNOVABILE}}}{EE_{\text{prodotta}}} \times (EE_{\text{prodotta}} - EE_{\text{ceduta in rete}})$$


Stazioni elettriche di accumulo connesse in rete

Motivi per stazioni di accumulo di energia connessa in rete:

- Compensazione picchi di richiesta dalle utenze di rete
- Compensazione interruzioni di produzione dei generatori connessi in rete

Caratteristiche di una stazione di accumulo di energia connessa in rete:


- Capacità di accumulo (sollevamento acque, chimica al Pb, chimica al Li, stoccaggio idrogeno, elettrica, ...)
- Velocità di scarica (+P)
- Velocità di ricarica (-P)



Stazioni elettriche di accumulo connesse in rete

Stazione di accumulo di energia è costituita da un apparato di produzione che preleva da rete in tempi diversi l'energia necessaria a mantenere la capacità di produrre elettricità:

- Consumo per ricarica da ammettere all'**esenzione** di cui all'Art. 53 comma 3 lettera a)
- Registrazione come soggetto obbligato ai sensi dell'Art. 53 comma 2 lettera a) **se ha usi propri durante la scarica (+P)**, altrimenti dell'Art.56bis comma 3 oppure su richiesta Art.53 comma 3 lettera a)




Art.52 comma 2 lettera f) : *impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate [vecchia formulazione ante 1 giugno 2007]*

Art.52 comma 3 lettera a) : *utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità, [nuova formulazione estensiva dal 1 giugno 2007] **nonché limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti [precisazione in vigore dal 1 gennaio 2026]***

Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 - *Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*

Art. 4 comma 9 *Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica*




Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

DL.vo 257/2016 Art. 2 comma 1 lettera c) *punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o **sostituire la batteria** di un veicolo elettrico alla volta*

D.Lvo 257/2016 Art. 2 comma 1 lettera g) *punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. ... un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del **servizio di ricarica***


D.Lvo 257/2016 Art. 4 comma 9 ... *Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti **servizi di ricarica** per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi*



Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (dal 1 gennaio 2026)


Art. 53 comma 4 - Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.



Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Non è che le stazioni di ricarica per autoveicoli andrebbero esentate come le stazioni di accumulo fisse in quanto impieghi per mantenere la capacità di produrre energia elettrica?


NO: non può che essere tassata!



Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Nota prot. 141294 RU del 9/10/2019 - *Colonnine per la ricarica di veicoli a trazione elettrica*

*... la relativa tassazione **non può che essere** quella "per qualsiasi uso in **locali** e luoghi diversi dalle abitazioni" attesa la tipologia di utenza in questione ... il consumo dell'energia elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica in **locali di pertinenza** di abitazioni private, a cui corrisponde la fornitura di energia elettrica propria delle utenze domestiche. In tal caso il consumo seguirà la tassazione derivante dalla tipologia di fornitura individuata, ossia quella prevista "per qualsiasi applicazione nelle abitazioni"*



Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Nota prot. 475749 RU del 17/10/2022 - Trattamento fiscale dell'energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica:

*Come precisato con la Circolare n. 37/D[/2007], la vigente **esenzione** dall'accisa per l'energia elettrica "utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità", ora prevista all'art. 52, co. 3, lett. a), riguarda tutti i consumi delle aziende produttrici connessi al conseguimento della finalità della produzione di un bene fruibile e commerciabile.*

*Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia medesima, **beneficiano** dell'esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l'operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).*

Stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici

Nota prot. 475749 RU del 17/10/2022 - Trattamento fiscale dell'energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica:

*In tal senso, anche se l'azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del **servizio di ricarica** come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate **non è di per se elemento sufficiente** per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione.*

*Ciò posto, l'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell'attività di ricarica in questione **dovrà essere assoggettata** all'aliquota d'accisa "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni", come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.*

*Sarà invece meritevole di esenzione l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da **fonti rinnovabili** con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall'art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.*

Centrale produzione da fonte rinnovabile con colonnina per autoveicoli

- 1.come suddividere i consumi senza poter marcare la fonte dell'energia consumata?
- 2.stabilire una base temporale: quarto d'ora/mese/anno in base alla tipologia di produzione (fv, idroelettrico, ...)
- 3.ideare formule di suddivisione che proteggano dai casi limite

